

▪ **RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI SERVIZIO**

Consiglio Di Stato, Sez. V - sentenza 28 dicembre 2006 n. 8001

Il giudizio medico legale circa la dipendenza di infermità da cause o concause di servizio si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvi i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti, ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medico finale. Nel caso in cui sia stato impugnato un provvedimento di diniego della concessione dell'equo indennizzo (nella specie per aneurisma) ed emergano aspetti (nella specie, rilevanza, sotto il profilo di **concausa**, dei denunciati fenomeni stressanti ed ipertensivi connessi al sovraccarico di lavoro) che rendano dubbia la legittimità del parere del C.P.P.O. sul quale si fonda il provvedimento di diniego impugnato, **il giudice amministrativo può** - con apposito provvedimento istruttorio - **sottoporre l'apprezzamento del C.P.P.O., al superiore vaglio dell'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Sanità (ora della Salute)**, disponendo apposita verifica in contraddittorio sui fatti di causa, affinché sia verificata in concreto se le prospettate infermità o lesioni trovino fatto determinante o scatenante, causale o concausale, nella dipendenza da causa di servizio o in anomale condizioni di lavoro. E ciò anche in considerazione del fatto che il parere del C.P.P.O. contrasta con quello della Commissione Medico Ospedaliera.